

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 10/03/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: in data 26.11.2013 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto della pensione; con decorrenza dal giorno 1.03.2018 ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il pagamento di 48 rate su 120 (come da liberatoria e conteggio estintivo agli atti), senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni in relazione alle rate residue; ha quindi proposto reclamo nelle date del 21.10.2019 e del 4.12.2019 nei confronti dell'intermediario, che vi ha dato sempre riscontro negativo.

Sul contratto di prestito risultano unicamente timbro e firma dell'intermediario; è stata, tuttavia, versata in atti copia del contratto di mediazione, stipulato in data 5.11.2013. La parte ricorrente domanda la restituzione degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, per un importo complessivo di Euro 1.325,14 (al netto dell'importo di Euro 124,56 abbuonato in sede di estinzione anticipata), di cui Euro 403,20 a titolo di "commissioni di attivazione", Euro 711,94 a titolo di "commissioni di intermediazione", Euro 207,60 per "commissioni di gestione" ed Euro 210,00 a titolo di "spese di istruttoria", oltre alla corresponsione degli interessi legali sulle somme ripetute con decorrenza dalla data dell'estinzione anticipata del rapporto.

Nelle controdeduzioni al ricorso l'intermediario resistente ha confermato l'estinzione anticipata del rapporto in corrispondenza della rata n. 48; ha dichiarato di aver già abbuonato l'importo di Euro 124,56 in sede di conteggio estintivo a titolo di restituzione delle commissioni di gestione, con l'applicazione del metodo del costo ammortizzato ed



ha, infine, eccetto la natura *up front* delle commissioni di attivazione e di intermediazione e delle spese d'istruttoria. L'intermediario resistente ha pertanto domandato, in via principale: il rigetto del ricorso per quanto riguarda la richiesta di ulteriori restituzioni relative alle commissioni di attivazione e di gestione, di spese d'istruttoria e di commissioni di intermediazione, tenuto conto dell'importo di Euro 124,56 già complessivamente riconosciuto al ricorrente; in via subordinata: di limitare gli ulteriori rimborsi ad Euro 322,56, come già offerto all'istante in sede di riscontro al reclamo; in via di ulteriore subordinate, di decurtare comunque da ogni ulteriore somma da rimborsare al ricorrente l'importo di Euro 124,56 già riconosciuto.

Nelle repliche parte ricorrente ha sostanzialmente riproposto quanto già dedotto nel ricorso ed ha insistito per il suo accoglimento, svolgendo ulteriori considerazioni circa l'applicabilità del metodo *pro rata temporis* per il rimborso degli oneri non maturati di tutte le commissioni applicate al prestito.

DIRITTO

I costi e gli oneri economici annessi al prestito e dei quali parte ricorrente domanda la parziale restituzione secondo il criterio del *pro rata temporis*, limitatamente alla quota non maturata a favore dell'intermediario all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto, corrispondono alle seguenti voci.

La commissione per le "spese di istruttoria", come da lett. "A" del prospetto economico (agli atti), va qualificata *up front*, tenuto conto degli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF su clausole d'identico o analogo tenore. Le singole voci di cui alla descrizione contrattuale (quali esemplificativamente "l'istruttoria della pratica e l'esame della documentazione presentata") evocano, invero, attività che si esauriscono in adempimenti preliminari e prodromici alla stipulazione del contratto di prestito.

Lo stesso deve affermarsi per la voce "costi di intermediazione", come da lett. "F" del prospetto economico (agli atti), la quale, per come contrattualmente descritta, deve giudicarsi *up front*. Infatti, l'attività retribuita è strumentale alla concessione del finanziamento e pertanto è destinata ad esaurirsi con tale concessione, non prevedendo la clausola incombenti od operazioni ulteriori e idonee a protrarsi oltre.

Quanto, invece, alle "commissioni di gestione", come da lett. "C" del prospetto economico versato in atti, tale voce, per come contrattualmente descritta, deve giudicarsi *recurring*, tenuto conto degli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF su clausole d'analogo tenore ed attesa la chiara tensione di dette clausole a remunerare attività continuative aderenti all'incedere del rapporto nell'intero arco temporale del suo svolgimento. Quanto esposto si comprende, altresì, dalla rateizzazione stessa dei pagamenti da cui si desume implicitamente che la loro "gestione" si prolunga per tutta l'estensione temporale del rapporto, vale a dire per tutte le rate destinate via via a scadere.

La voce "commissioni di attivazione", come dalla lett. "B" del contratto (agli atti), deve giudicarsi, sempre sulla base degli orientamenti condivisi dei Collegi ABF, del pari *recurring* dal momento che la relativa descrizione contrattuale comprende sì attività, operazioni e adempimenti aventi carattere prodromico alla stipulazione del contratto di finanziamento e concernenti l'istaurazione del rapporto fra il debitore delegato ed il creditore delegatario, ma la voce include pure altre spese, di diverso tenore, quali, ad esempio, quelle imputabili a "passaggio ad altre amministrazioni" con conseguente necessità di ristabilire il rapporto tra il cliente delegante, l'intermediario delegatario ed il nuovo ente delegato. La descrizione contrattuale della clausola in esame ricomprende inoltre spese attinenti ai "rischi relativi alle ipotesi di rifiuto dell'amministrazione [...] ad



effettuare le trattenute” e richiama con ciò evenienze che s’inscrivono per loro natura nella fase esecutiva, anziché in quella puramente genetica del rapporto.

Ciò posto, la recente sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (11 settembre 2019, C-383/2018, in particolare § 36) ha stabilito il principio secondo cui “l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48”, attuato nell’ordinamento interno con l’art. 125-*sexies* TUB, “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Ne discende la parziale ripetibilità, limitatamente alla quota non maturata a seguito dell’estinzione anticipata del rapporto, tanto dei costi *recurring* quanto dei costi *up-front*.

Inoltre, la recente AB, Coll. Coord. n. 26525/19, in recepimento della suddetta statuizione della Corte Europea, ha precisato che “il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”; e ancora che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

In piena adesione ai predetti principi deve quindi concludersi che le voci di costo aventi natura ricorrente sono da restituire secondo il consolidato criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF (per tutte ABF, Coll. coord. n. 6167/14; e successivamente nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16), mentre per quelle *up-front* può equitativamente intervenire (art. 1374 c.c.) lo stesso metodo di progressiva riduzione contrattualmente impiegato per il computo degli interessi corrispettivi.

In sintesi, applicati i criteri di cui sopra e tenuto conto delle restituzioni già intervenute, parte ricorrente ha titolo alla restituzione della somma indicata nella seguente tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,85%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,90%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni di attivazione				672,00	Recurring	60,00%	403,20		403,20
Commissioni di gestione				207,60	Recurring	60,00%	124,56	124,56	0,00
Commissioni d'intermediazione				1.186,56	Upfront	38,90%	461,55		461,55
Spese d'istruttoria				350,00	Upfront	38,90%	136,14		136,14
Totale				2.416,16					1.000,89

L’importo calcolato, pari ad Euro 1.000,89, non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (Euro 1325,14), la quale ha erroneamente calcolato i rimborsi per tutte le voci di spesa con il criterio del *pro rata temporis*.

Spettano inoltre a parte ricorrente gli interessi legali sulle somme ripetute dal reclamo al saldo, anziché, come domandato, dalla data di estinzione anticipata del rapporto (ABF, Coll. coord. nn. 6167/14 e 5304/13).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Decisione N. 6451 del 08 aprile 2020

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.000,89 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA